

**Ordinanza**  
**concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale**  
**delle strade**  
**(Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)**

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

**Art. 2**            Emolumenti per le approvazioni del tipo

Gli emolumenti per la procedura d'approvazione del tipo di veicoli si basano sull'articolo 32 e sull'appendice 3 dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>2</sup> concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali.

**Art. 3**            Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>3</sup> sugli emolumenti.

**Art. 4**            Determinazione degli emolumenti

<sup>1</sup> Gli emolumenti sono stabiliti:

- a. secondo le aliquote fisse giusta l'allegato;
- b. secondo il dispendio entro i limiti stabiliti nell'allegato;
- c. secondo il dispendio negli altri casi.

<sup>2</sup> Se l'emolumento è stabilito secondo il dispendio, si applica un'indennità oraria di 100–300 franchi, a dipendenza delle conoscenze tecniche necessarie.

<sup>3</sup> Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere.

RU 2007 5773

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> RS 741.511

<sup>3</sup> RS 172.041.1

**Art. 5<sup>4</sup>** Rinuncia agli emolumenti

<sup>1</sup> I dati infrastrutturali del sistema d'informazione per la gestione delle strade e del traffico (MISTRA) sono forniti gratuitamente se sono destinati all'uso proprio.

<sup>2</sup> I dati dell'inventario federale di cui all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 aprile 2010<sup>5</sup> riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera sono forniti gratuitamente.

<sup>3</sup> I dati del registro degli incidenti stradali contenuti nella parte relativa alla valutazione (registro di valutazione) che, secondo l'articolo 16 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 aprile 2010<sup>6</sup> sul registro degli incidenti stradali, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.

<sup>4</sup> I dati nazionali del registro di valutazione sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>7</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.

<sup>5</sup> I dati nazionali sul monitoraggio del traffico sono forniti gratuitamente ai Cantoni, alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.

**Art. 5a<sup>8</sup>** Riduzione degli emolumenti

<sup>1</sup> I dati nazionali del registro di valutazione sono forniti con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato.

<sup>2</sup> I dati nazionali del registro di valutazione collegati ad altri dati vengono forniti con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato.

**Art. 6** Supplemento

Per decisioni e prestazioni di entità eccezionale, particolarmente complesse o urgenti, può essere riscosso un supplemento pari fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

**Art. 7** Incasso

<sup>1</sup> Gli emolumenti di cui ai numeri 1–4 dell'allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.

<sup>2</sup> L'USTRA può incaricare altri servizi federali dell'incasso.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6963).

<sup>5</sup> RS 451.13

<sup>6</sup> RS 741.57

<sup>7</sup> RS 172.010.1

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6963).

<sup>3</sup> Gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni sono dovuti anche se l'autorizzazione non viene utilizzata.

**Art. 8** Adeguamento al rincaro

Con effetto all'inizio dell'anno successivo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell'emolumento al rincaro dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l'aumento, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dall'ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.

**Art. 9** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>9</sup> sugli emolumenti USTRA è abrogata.

**Art. 10** Disposizione transitoria

Il diritto previgente rimane applicabile per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

**Art. 11** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

<sup>9</sup> [RU 1995 3991, 1998 1796 art. 1 n. 3, 2002 4212 art. 29 cpv. 2 n. 3, 2003 3369, 2006 1673 4705 n. II 61]

*Allegato*<sup>10</sup>  
(art. 4)

## Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

Franchi

1	Conferimento o diniego di autorizzazioni per le corse d'importazione e le corse di transito transfrontaliero con un veicolo speciale o con un carico di merce indivisibile (art. 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1 e 5 dell'O del 13 nov. 1962 <sup>11</sup> sulle norme della circolazione stradale, ONC)	
1.1	Permesso unico	
1.1.1	In caso di superamento delle dimensioni e del peso nei limiti dell'art. 79 cpv. 2 e 3 ONC	80
1.1.2	In caso di superamento delle dimensioni e del peso oltre i limiti dell'art. 79 cpv. 2 e 3 ONC taxa di base più accertamenti necessari, quali verifiche sui tratti	200 secondo il dispendio
1.2	Permesso duraturo	400
2	Conferimento o diniego di autorizzazioni per corse effettuate la notte e la domenica (art. 92 cpv. 4 ONC)	
2.1	Permesso unico	60
2.2	Permesso duraturo	400
3	Informazioni dai sistemi d'informazione dell'USTRA	
3.1	Registri sull'ammissione alla circolazione	
3.1.1	Dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari, per indirizzo	2
3.1.2	Informazione su dati della banca dati, per veicolo o conducente	50
3.1.3	Informazione su dati da microfilm, per veicolo	80
3.1.4	Informazione sulla storia dei veicoli dalla banca dati, per veicolo	50
3.1.5	Informazione sulla storia dei veicoli da microfilm, per veicolo	100
3.1.6	Richiamo del veicolo per motivi di sicurezza, per singola manchevolezza	2 500
3.1.7	Valutazione standard da banca dati delle valutazioni su supporto elettronico (dati generici), per valutazione	2 100
3.1.8	Valutazione individuale da banca dati delle valutazioni su supporto elettronico (dati generici), per valutazione	2 500

<sup>10</sup> Aggiornato dal n. I dell'O del 29 giu. 2011 (RU **2011** 3893), dal n. II 2 dell'all. 2 all'O del 29 ago. 2012 sulle poste (RU **2012** 5009) e dal n. II dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6963).

<sup>11</sup> RS **741.11**

	Franchi
3.1.9 Valutazione su marca, forma di carrozzeria, tipo di veicolo su supporto elettronico (cifre totali)	425
3.1.10 Ricerca per le autorità preposte al perseguimento penale su supporto elettronico, per interrogazione	425
3.1.11 Informazione sui dati collettivi (secondo lista) circa lo stato di messa in circolazione, per veicolo	10
3.2 Registro degli incidenti stradali	
3.2.1 Rilascio dei dati nazionali del registro di valutazione, per serie annuale	500
3.2.2 Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali del registro di valutazione, della durata di un anno	
a. per il 1°-3° diritto d'accesso, (per diritto)	2 000
b. per il 4°-7° diritto d'accesso, (per diritto)	1 000
c. dall'8° diritto d'accesso, (per diritto)	500
3.2.3 Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali del registro di valutazione collegati ad altri dati, della durata di un anno	
a. per fino a tre diritti d'accesso	10 000
b. per ogni ulteriore diritto d'accesso	3 000
3.3 Monitoraggio del traffico	
Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali sul monitoraggio del traffico, della durata di un anno	
a. per il 1°-3° diritto d'accesso, (per diritto)	2000
b. per il 4°-7° diritto d'accesso, (per diritto)	1000
c. dall'8° diritto d'accesso, (per diritto)	500
4 Consegna di carte per l'odocronografo	
4.1 Carta del conducente, ordinazione online	70
4.1.1 Carta del conducente, richiesta cartacea	85
4.2 Carta dell'officina, ordinazione online	70
4.3 Carta dell'azienda, ordinazione online	70
4.3.1 Carta dell'azienda, richiesta cartacea	85
4.4 Carta di controllo, ordinazione online	45
4.5 Carte di sostituzione: il prezzo è calcolato in funzione della validità residua	
5 Conferimento o diniego di autorizzazioni nell'ambito delle strade nazionali	

---

		Franchi
5.1	Autorizzazioni per impianti di rifornimento e di vitto nelle aree di sosta (art. 7 dell'O del 7 nov. 2007 <sup>12</sup> sulle strade nazionali, OSN)	300
5.2	Permessi conformemente agli articoli 29 e 30 OSN: secondo il dispendio	fino a 5 000
6	Altre decisioni nell'ambito della legislazione sulla circolazione stradale: secondo il dispendio	fino a 5 000

<sup>12</sup> RS 725.111